



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Giudice

letto il ricorso proposto da **TUCCI EDUARDO** [REDACTED] C.F. TCCDRD60M28G902R) con il quale è stato proposto un piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento *ex art. 7* della legge 3/2012 ha emesso il seguente

**DECRETO**

Rilevato che il ricorrente ha proposto un piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento *ex art. 7* della legge 3/2012;

letta la relazione particolareggiata redatta dal Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'ODCEC di Bologna, rag. Angelo Farneti, conforme alle previsioni dell'art. 9, comma 3 *bis*, l. 3/2012;

considerato che il piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.);

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a), legge 3/2012 e ss. modifiche;

considerato che la proposta soddisfa allo stato i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012;

rilevato che il decreto di fissazione dell'udienza è stato comunicato a tutti i creditori e che non sono pervenute contestazioni in ordine alla proposta di piano formulata dal ricorrente;

posto che sulla retribuzione del ricorrente grava il prelievo mensile della somma di € 200,00 in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva mobiliare n. r.g. 1455/2020 in favore di Ifis NPL s.p.a. nonché ulteriore prelievo per € 138,00 in ragione della cessione del quinto in favore di Unicredit S.p.a. e che, come già anticipato, con l'omologa entrambe le trattenute devono essere dichiarate inefficaci ai sensi dell'art. 8, co. 1 *bis*, l. n. 3/2012 come da sentenza della Corte Costituzione n. 65/2022 del 10/3/2022;

rilevato, quanto all'esecuzione del piano, che possa essere affidata al Gestore della crisi il quale ha offerto la propria disponibilità in tal senso senza compensi aggiuntivi; il Gestore si attiverà



presso il datore di lavoro del ricorrente per comunicare il presente decreto e far cessare le trattenute qui dichiarate inefficaci nonché per dare apposita disposizione di versamento della somma di 100 euro mensili dallo stipendio del ricorrente su apposito conto corrente aperto dal Gestore stesso e destinato all'esecuzione del piano; i pagamenti in favore dei creditori avverranno una volta che sul conto vi sia la disponibilità sufficiente e comunque con cadenza almeno annuale; dei pagamenti nonché della esecuzione finale del piano il Gestore darà comunicazione al Giudice con apposite relazioni;

ritenuto che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore *ex art. 12bis*, comma III, l. 3/2012 e ss. modifiche;

considerato che il professionista incaricato della gestione della crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso comunicando ai creditori e al Giudice ogni eventuale irregolarità *ex art. 13 l. 3/2012*;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale *ex art. 12bis*, III comma, l. 3/2012 e ss. modifiche, nel rispetto della normativa della *GDPR Privacy*;

visti gli artt. 7 e ss. della legge 3/2012 così come successivamente modificata;

#### **P.Q.M.**

1. omologa il piano del consumatore predisposto da **TUCCI EDUARDO** (C.F. TCCDRD60M28G902R);
2. dichiara l'inefficacia dei versamenti in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva mobiliare n. r.g. 1455/2020 in favore di Ifis NPL s.p.a. nonché della cessione del quinto in favore di Unicredit S.p.a., con riferimento unicamente agli emolumenti maturati successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento;
3. dispone che il Gestore della crisi incaricato come O.C.C. comunichi al datore di lavoro del debitore che, a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento, dovrà essere effettuato il versamento della somma di 100 euro mensili da far confluire sul conto corrente aperto per l'esecuzione del piano da parte del Gestore stesso;
4. dispone che il Gestore incaricato come O.C.C. effettui i pagamenti nella misura indicata nel piano in ragione delle sopravvenute disponibilità e comunque con cadenza annuale e depositi apposita relazione dei pagamenti eseguiti nonché alla completa esecuzione del piano;



5. attribuisce al professionista incaricato come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;
6. dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale [www.tribunale.bologna.giustizia.it](http://www.tribunale.bologna.giustizia.it), nel rispetto della normativa della GDPR *Privacy*.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

*Bologna, 25 novembre 2022*

Il Giudice Designato

*Alessandra Mirabelli*

